

IL RETTORE

D.R. n. 1642

- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, modificato con D.R. n.3962 del 19.11.2015, con D.R. n.430 del 22.02.2016, con D.R. n.2224 del 15.07.2016 e con D.R. n. 4328 del 29.11.2023, ss.mm. ii;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 3687 dell'11.10.2024;
- VISTO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 18.07.2014, così come modificato ed integrato, relativamente agli articoli nn. 1,3,5,6, dal D.Dec. n. 905 del 06.09.2019;
- VISTE le “Linee guida per l'adozione di un linguaggio ampio rispettoso delle differenze”, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 10.02.2025 e dell'11.02.2025, adottate con D.R. n. 720 del 28.02.2025, disponibili al seguente link: <https://www.uniba.it/it/ateneo/politiche-di-genero/linee-guida>;
- RITENUTO di dover procedere a una revisione del Regolamento dei Corsi di Master e Short Master Universitari, al fine di assicurare un assetto maggiormente funzionale agli obiettivi di semplificazione procedurale e di potenziamento dell'offerta formativa post-laurea, in linea con le priorità e strategie di sviluppo dell'Ateneo;
- CONSIDERATO l'esito dei lavori della Commissione per la Formazione post-Laurea, della Commissione Adeguamento Normativo e Semplificazione Amministrativa e del confronto con le Organizzazioni Sindacali;
- TENUTO CONTO delle delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 29.04.2026 e del 30.04.2026;

DECRETA

L'emanazione del Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master e Short Master Universitari, secondo il testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante. L'impiego del maschile nel presente Regolamento, adottato per esigenze di economia redazionale, ha carattere sovraesteso ed è coerente con un approccio di genere che assicura equità, rappresentazione e inclusività per tutte le identità di genere.

Bari, 19 maggio 2026

IL PRORETTORE
f.to Prof. Vitorocco Peragine

“Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master e Short Master universitari”

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora in poi Università) promuove percorsi formativi finalizzati alla crescita di capacità tecnico-professionali in relazione alle esigenze del mondo del lavoro nonché all'acquisizione di specifiche competenze in determinati settori scientifici, successivi al conseguimento della laurea, della laurea vecchio ordinamento, della laurea triennale, della laurea specialistica o magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equivalente nei rispettivi ordinamenti degli studi.

2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Università, disciplina le procedure per l'istituzione e l'attivazione dei corsi previsti dall'art. 3, comma 9, del Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, e dal regolamento Didattico di Ateneo, al termine dei quali vengono rilasciati i diplomi di Master universitari di I e II livello e di Short Master universitari.

3. Ai sensi della Legge n. 43 del 2006, e in conformità a quanto approvato dall'Osservatorio Nazionale il 17.12.2018, e dal Ministero della Salute, prot. n. 11936 del 4.03.2019, l'Università può altresì istituire e attivare corsi di Master specialistici delle professioni sanitarie, riservati ai soli professionisti sanitari in possesso dei titoli relativi all'ambito previsto dalle caratteristiche del singolo Master, nelle tre tipologie di Master: Trasversali; Interprofessionali; Specialistici di ciascuna professione.

La denominazione, le caratteristiche e le finalità di ciascun corso vengono definite all'interno dell'area e delle professioni sanitarie a cui il Master afferisce.

4. I nuovi Master Specialistici di I livello per le professioni sanitarie vengono istituiti e attivati presso la sede universitaria di Medicina, in collaborazione con altri Dipartimenti di questo Ateneo, anche in convenzione con enti pubblici e privati, soggetti esterni, e sono riservati ai soli professionisti sanitari in possesso dei titoli relativi all'ambito previsto.

5. L'Università può anche istituire Master universitari di II livello in Metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica in applicazione dei criteri generali definiti nell'allegato di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, reso di concerto con il Ministro della Salute, del 26.11.2021.

6. L'Università può, inoltre, istituire e attivare corsi progettati per l'immediata applicabilità delle competenze nel contesto professionale, organizzati anche per gruppi di fruitori omogenei per interessi formativi e/o di professione, di competenze specialistiche e trasversali, denominati Short Master universitari, al termine dei quali viene rilasciato il diploma.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per

- strutture proponenti: i Dipartimenti di didattica e di ricerca, le Scuole e i Centri definiti dall'art. 33 dello Statuto dell'Università che propongono l'attivazione del Master o dello Short

Master;

- Docente: i professori di I e II fascia e i ricercatori dell'Università o di altri Atenei nazionali ed esteri, nonché i professionisti e gli esperti esterni e il personale tecnico-amministrativo/CEL e dirigenti di ruolo dell'Università che svolgono attività didattiche ai sensi delle leggi n. 240 del 2010, n. 165 del 2001 e s.m.i. e del presente Regolamento, coerenti con gli obiettivi formativi del corso, la cui valutazione spetta all'organo collegiale deliberante della Struttura proponente;

- Coordinatore: il professore di I o di II fascia e i ricercatori dell'Università afferente alla Struttura proponente che assume l'iniziativa di proporre l'istituzione, l'attivazione e la realizzazione di un corso di Master;

- Direttore: il Docente dell'Università che assume la responsabilità della direzione di uno Short Master;

- Corsista: il soggetto che, in possesso del titolo di studio richiesto, frequenta un Master o uno Short Master;

- Uditore: il soggetto che, ove previsto nella proposta di istituzione e attivazione del Master, è ammesso a frequentare l'intero corso o singoli moduli, pur non essendo in possesso del titolo di studio o dei requisiti previsti per l'accesso;

- Partecipante: il soggetto che, in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti per l'accesso, ha facoltà di iscrizione a singoli moduli didattici del Master, ove previsto dalla proposta di istituzione e attivazione;

- Piano didattico: comprende tutte le attività didattiche previste dal corso e si articola in moduli;

- Attività didattica: l'attività frontale svolta in aula o a distanza, quella interattiva, i laboratori e le esercitazioni;

- Responsabile del modulo: il Docente che si assume la responsabilità della progettazione, organizzazione e realizzazione di un modulo didattico, relativamente ai contenuti e al coordinamento con eventuali altri Docenti a cui affida argomenti specifici.

TITOLO I

Master universitari

Articolo 3 Norme generali

1. I Master si articolano in attività di didattica in aula, laboratorio ed esercitazioni, didattica interattiva e altre forme di addestramento e studio guidato di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire quali seminari, project work, visite didattiche, scuole estive e invernali. Potranno essere svolte anche attività didattiche a distanza ai sensi del presente Regolamento.

2. Alle attività sopra indicate si aggiunge un periodo di attività pratiche di almeno 350 ore (tirocinio/stage), coerente con i medesimi obiettivi formativi, oltre al tempo dedicato allo studio e alla preparazione individuale. Il percorso prevede complessivamente almeno 1500 ore, corrispondenti a 60 crediti formativi universitari (CFU), normalmente distribuiti nell'arco di un anno accademico, di cui almeno 300 ore di didattica.

3. A fronte di disposizioni ministeriali possono essere istituiti Master con durata del percorso di due anni per un insieme di attività pari ad almeno 3000 ore, corrispondenti a 120 crediti formativi universitari (CFU), di cui almeno 600 da svolgere come didattica e 350 come stage/tirocinio.

Articolo 4 Organi

1. Sono Organi del Master: il Comitato tecnico scientifico e il Coordinatore.
2. Il Comitato tecnico scientifico ha la responsabilità organizzativa e garantisce il regolare svolgimento delle attività didattiche del Master.
3. È composto dal Coordinatore e da un numero non inferiore a sei membri, di cui almeno la metà dell'Università. Possono farne parte Docenti, anche in servizio presso altre Università, pure estere, ed esperti in possesso di titoli scientifici e professionali coerenti con gli obiettivi formativi del corso, la cui valutazione spetta all'organo collegiale deliberante della Struttura proponente.
4. Il Comitato tecnico scientifico è responsabile della qualità didattico-scientifica del Master, predispone e propone il piano didattico, cura e organizza le modalità di ammissione, le prove di verifica intermedie, ove previste, e la prova finale.
5. Il Coordinatore deve afferire alla Struttura universitaria che avanza la proposta di istituzione e attivazione del Master. Presiede e dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Comitato tecnico scientifico e ne convoca le riunioni. Rappresenta all'esterno il Master per gli aspetti didattico-scientifici.
6. Non è ammessa la nomina contemporanea a Coordinatore per più di due corsi di Master (di I e/o II livello).
7. La carica di Coordinatore non è cumulabile con la carica di Direttore di Dipartimento.

Articolo 5 Istituzione e attivazione

1. I Master universitari di I e II livello proposti dalle strutture di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono istituiti e attivati con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Successivamente all'istituzione e attivazione del Master, il bando di ammissione viene emanato con Decreto del Rettore.
2. La proposta progettuale di istituzione del Master deve essere presentata alla UO Master, previa approvazione da parte dell'organo collegiale della Struttura proponente, e deve prevedere i seguenti elementi:
 - a) gli obiettivi formativi, i profili professionali di riferimento del corso e gli sbocchi occupazionali delle figure che si intendono formare;
 - b) la composizione del Comitato tecnico scientifico del corso;
 - c) la delibera dell'organo collegiale della Struttura proponente;
 - d) il piano finanziario;
 - e) l'articolazione delle attività formative del corso, le modalità di svolgimento dell'attività

didattica (presenza, mista o integralmente a distanza), le modalità delle prove di verifica intermedia, ove previste, e della prova finale;

f) le attività di tirocinio/stage, ai fini dell'acquisizione dei crediti assegnati;

g) l'indicazione delle unità di personale interno o esterno di supporto all'attività amministrativa e all'attività didattica (ad es. tutor d'aula);

h) le modalità di ammissione al Master, i pre-requisiti, la modalità di selezione dei candidati e i criteri di valutazione;

i) il numero minimo e il numero massimo degli iscrivibili;

l) il numero massimo di Partecipanti (se previsto);

m) il numero massimo di Uditori ammissibili (se previsto), in misura comunque non superiore al 20% dei Corsisti;

n) la Struttura proponente cui compete la gestione organizzativa, didattica e amministrativo-contabile del corso e/o quella di eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare, a vario titolo, allo svolgimento del corso allegando dichiarazione di impegno e/o schemi di accordi di collaborazione, lettere di intenti, convenzioni, protocolli di intesa che devono essere approvati dagli Organi previsti dallo Statuto dell'Università e, laddove prevedano il finanziamento di borse di studio, essere sottoscritti prima dell'emanazione del bando;

o) le quote di iscrizione previste per i corsisti, gli uditori e i partecipanti e le eventuali agevolazioni previste, in coerenza con il Regolamento sulla contribuzione studentesca.

3. Il numero minimo necessario per l'attivazione del Master è pari a 20 corsisti. Ove il limite dei posti disponibili non venga raggiunto oppure ove le entrate siano inferiori a quelle previste, il Master, trascorsi 30 giorni, potrà essere comunque attivato con un numero di iscritti non inferiore a 10 corsisti e con entrate almeno pari alla metà di quelle previste, a fronte di motivata richiesta del Coordinatore, accompagnata dalla rimodulazione del piano finanziario, e previo parere favorevole dell'organo collegiale deliberante della Struttura proponente.

4. Il corso di Master deve disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi.

Nell'ipotesi di corsi di Master progettati da più strutture dell'Università, la proposta di istituzione e attivazione del corso dovrà essere approvata da tutte le strutture interessate.

5. Per i Master di area medica è richiesta autorizzazione, rilasciata dalla Direzione Generale delle aziende/strutture ospedaliere allo svolgimento, da parte dei corsisti del Master, di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, previste nel programma formativo e didattico.

6. Le Proposte Progettuali devono essere presentate alla UO Master entro il termine perentorio del 30 aprile e approvate, ai sensi del comma 1, entro il 30 giugno di ciascun anno. L'insieme delle proposte costituisce il Piano Annuale dei corsi di Master dell'Università che, stabilito con Decreto del Rettore, dovrà essere pubblicato nel sito web dell'Università, con le informazioni utili sui relativi bandi, entro il 30 settembre.

7. Le suddette scadenze non si applicano alle proposte progettuali presentate in risposta ad avvisi e finanziamenti di enti/amministrazioni pubbliche.

Art. 6

Il Piano finanziario

1. Il Piano finanziario della proposta di Master da attivare, tenuto conto della contribuzione richiesta agli iscritti e di altri eventuali finanziamenti, deve descrivere in modo dettagliato tutte le uscite e le entrate prevedibilmente connesse alla realizzazione del progetto formativo, nonché una quota di fondi da destinare all'amministrazione centrale e alla Struttura proponente, come indicato nell'art. 13 del presente Regolamento.
2. Dal Piano finanziario dovrà risultare l'autofinanziamento del corso, ovvero il pareggio tra entrate e spese, e la sua sostenibilità complessiva. La copertura finanziaria delle attività relative ai predetti corsi deve essere assicurata dalla contribuzione per l'iscrizione, da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni sulla base di apposite convenzioni, corredate dalle tempistiche di erogazione e dalle finalità o da finanziamenti e/o economie di spesa derivanti da corsi precedenti.
3. Gli accordi con i soggetti pubblici o con soggetti privati di elevata qualificazione culturale e scientifica non dovranno disporre maggiorazioni degli oneri a carico del bilancio dell'Università. Gli eventuali finanziamenti esterni erogati dall'ente convenzionato a favore del corso vengono gestiti dalla Struttura proponente.

Articolo 7

Ammissione

1. I Master universitari di I livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di:
 - titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99);
 - laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
 - laurea conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
 - ogni altro titolo di studio previsto dalla normativa vigente che consenta l'accesso ai Master universitari.
2. I Master universitari di II livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di:
 - laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99;
 - laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
 - laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
 - ogni altro titolo di studio previsto dalla normativa vigente che consenta l'accesso ai Master universitari di II livello.
3. Come previsto dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1, i diplomi conseguiti, in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge 26 febbraio 1999, n. 42, e alla Legge 10 agosto 2000, n. 251, sono validi ai fini dell'accesso ai Master di area sanitaria.
4. Ai Master possono essere ammessi coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo o equivalente ai soli fini dell'ammissione al Master,

nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, sulla base della seguente documentazione che va allegata alla domanda di ammissione:

a) Titolo di studio in originale o copia autentica, equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto, eventualmente accompagnato da una delle seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione di Valore rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato italiano nel Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo;

- Attestazione di comparabilità rilasciato dai centri ENIC-NARIC (dove presenti):

<http://www.cimea.it>

<http://www.enic-naric.net/country-pages.aspx>

b) Certificato originale rilasciato dalla competente Autorità Accademica attestante gli esami superati (*Transcript of Records*).

5. Il *Diploma Supplement*, ove adottato e munito di legalizzazione, sostituisce i documenti presenti nei punti a) e b).

6. Tutta la documentazione di studio richiesta deve essere tradotta in lingua italiana o inglese a pena di decadenza, salvo il *Diploma Supplement*, e munita di legalizzazione ove prevista. Qualora il candidato non presenti una delle due dichiarazioni sopra indicate, la verifica preliminare della comparabilità del titolo sarà effettuata dai *credential evaluator* dell'Ateneo, formati dal CIMEA, ai fini dell'eventuale ammissione con riserva. Resta fermo che, in fase di iscrizione, il candidato dovrà necessariamente trasmettere uno dei due certificati richiesti.

7. I candidati che, all'arrivo in Italia, seppur in possesso di valutazione positiva in merito all'idoneità del titolo, non dispongano di tutta la documentazione necessaria per perfezionare l'iscrizione, sono iscritti con riserva, a condizione che presentino la documentazione mancante entro tre mesi dall'avvio delle lezioni, anche per i Master erogati con modalità diversa da quella convenzionale.

8. L'ammissione al Master è subordinata alla valutazione definita dal bando, che può comprendere l'analisi dei titoli scientifici e professionali e, ove previsto, ulteriori elementi di selezione.

9. La selezione non è necessaria nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia inferiore al numero massimo degli iscrivibili.

10. Ove il numero delle domande di partecipazione al Master sia inferiore al numero minimo dei posti disponibili, potrà essere disposta, su richiesta del Coordinatore, la riapertura dei termini, per non più di una volta.

11. Per l'espletamento della procedura di selezione, la commissione esaminatrice, nominata dall'organo collegiale deliberante della Struttura proponente, sarà composta da non meno di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professori e ricercatori di ruolo proposti dal Comitato tecnico scientifico.

Espletate le prove di ammissione, la Commissione cura la redazione della graduatoria di merito e la trasmissione della stessa alla UO Master per i provvedimenti conseguenti.

12. Ove i posti disponibili risultassero non coperti, anche a seguito di scorrimento della relativa graduatoria di merito, potranno essere accolte domande di iscrizione tardiva al Master, previa autorizzazione del Coordinatore del corso, che valuta altresì la sussistenza dei requisiti previsti dal bando, non oltre la data di inizio delle lezioni e, comunque, laddove il monte ore di frequenza da completare non pregiudichi l'80% delle attività didattiche

complessive del corso.

13. Se previsto nella proposta, può essere ammessa l'iscrizione ai Master, in qualità di Uditore, anche a soggetti privi dei requisiti previsti per l'accesso, nella percentuale massima del 20% dei Corsisti. Gli Uditori non possono essere considerati nel numero minimo previsto per l'attivazione del Master.

All'Uditore, che abbia conseguito durante la frequenza del corso, i requisiti previsti per l'ammissione al Master, in regola con la frequenza, previa autorizzazione del Comitato tecnico scientifico, è consentito il passaggio allo *status* di Corsista.

14. Ove il bando di ammissione al Master lo preveda, è possibile l'iscrizione a singoli moduli didattici in qualità di Partecipante.

Articolo 8

Iscrizione

1. Lo status di Corsista si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione attraverso il sistema Esse 3.

2. Gli iscritti al Master sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e dei contributi dovuti, nel rispetto delle disposizioni del Bando di ammissione e dei principi di tracciabilità.

3. Le quote di iscrizione sono differenziate per i diversi Master sulla base della specificità del percorso formativo e degli obiettivi del corso, anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono e sono stabilite nella proposta di istituzione del Master.

4. Le modalità di gestione delle quote di iscrizione, le eventuali rate e more per pagamenti tardivi, il rilascio di attestato o diploma finale, certificazioni, agevolazioni ed esoneri, rimborsi e rinunce vengono stabiliti nel Regolamento dell'Università sulla contribuzione studentesca adottato dall'Ateneo.

5. In caso di iscrizione e successiva rinuncia a proseguire il Master, l'interessato è tenuto a darne comunicazione scritta al Rettore e al Coordinatore del Master. In nessun caso potrà essere restituito quanto già versato, nè potranno essere utilizzate quote già versate dai rinunciari per l'iscrizione ad altro Master o ad altra edizione dello stesso Master.

Solo in caso di disattivazione del corso di Master, l'Università provvederà a rimborsare ai candidati la quota versata ad eccezione dell'imposta di bollo e del contributo richiesto all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 9

Frequenza

1. La frequenza alle attività formative del corso di Master è obbligatoria e non deve essere inferiore all'80% delle attività didattiche.

2. Laddove le ore di assenza alle attività didattiche risultino superiori al 20% del totale dei crediti complessivi previsti per tali attività, il Comitato tecnico scientifico potrà disporre, valutate le motivate e documentate cause di impedimento, l'ammissione all'esame finale, previo svolgimento di percorsi didattici integrativi che compensino la mancata frequenza

delle attività didattiche, che non potrà comunque superare il 30% del totale dei crediti complessivi previsti per dette attività.

3. Il periodo di tirocinio/stage presso enti o aziende esterne all'Università del settore di interesse disciplinare o il periodo di equivalente attività pratica, svolta in Italia o all'Estero, ha la durata minima di 350 ore (pari a 14 CFU).
4. I periodi di tirocinio/stage previsti dal progetto formativo, su istanza documentata dell'interessato, possono essere, in tutto o in parte, valutati dal Comitato tecnico scientifico come equipollenti all'attività lavorativa svolta durante la frequenza del Master, se coerenti con il progetto formativo.
5. Possono essere riconosciuti dal Comitato tecnico scientifico crediti formativi, con riferimento alla prestazione di particolari attività professionali o ad esperienze lavorative in settori omogenei rispetto a quelli del corso di Master, in misura comunque non superiore al 20% del totale dei crediti complessivi.
6. Il Comitato tecnico scientifico può altresì deliberare il riconoscimento dei crediti acquisiti negli Short Master o in altri corsi di studio che concorrano al raggiungimento del numero di CFU necessari al conseguimento del titolo di Master di I e II livello, tenuto conto dei settori di affinità degli stessi e, comunque, entro il limite massimo del 20% delle ore previste per l'attività didattica.
7. Non sono previste abbreviazioni di corso, sospensioni degli obblighi di frequenza del Master e trasferimenti presso altre sedi universitarie in Master analoghi, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 10

Verifica dell'apprendimento, prova finale e conseguimento del titolo

1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle attività formative del corso di Master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, alla quale sono attribuiti almeno 6 CFU e di prove di verifica intermedie, ove previste, tenuto anche conto delle attività di tirocinio/stage, che devono essere attestate dal soggetto ospitante.
2. Se previste, per la valutazione delle verifiche intermedie la commissione, nominata dal Coordinatore su proposta del Comitato tecnico scientifico, è composta da non meno di due componenti scelti tra i Responsabili dei moduli a cui la prova fa riferimento.
La valutazione delle prove di verifica intermedie, laddove diversa da idoneità, viene espressa in trentesimi, con la possibilità della lode, e la prova si intende superata con una votazione minima di 18/30.
3. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato, prodotto dal candidato inerente a una o più materie del corso e/o del tirocinio/stage, dinanzi ad una Commissione, nominata dall'organo deliberante collegiale della Struttura proponente e composta da tre membri effettivi e due supplenti proposti dal Comitato tecnico scientifico. Almeno uno dei membri effettivi deve essere diverso da coloro che compongono il Comitato tecnico scientifico.
4. La prova finale può essere ripetuta una sola volta e, se necessario, in una sessione straordinaria di recupero da fissarsi al massimo nella successiva edizione del Master, ove

attivato, ovvero entro un anno dalla conclusione del Master frequentato, previo pagamento di tasse/contributi ove dovuti. La sessione straordinaria potrà essere prevista anche in caso di mancato sostenimento della prova finale per documentati motivi di salute, di lavoro o di carattere familiare.

5. La valutazione della prova finale è espressa con i seguenti giudizi:

- non conseguito
- conseguito
- conseguito con merito
- conseguito con lode

ovvero in centodecimi con possibilità di lode ove venga valutata con voto. In tal caso l'esame si intende superato con la votazione minima di 66/110.

6. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno due appelli che dovranno svolgersi entro il 31 maggio dell'anno solare successivo alla conclusione del Master e, comunque, non prima di 12 mesi dalla data di avvio del Master.

7. A conclusione del Master, agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi, superata la prova finale e che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione, dei contributi e del costo del diploma, viene rilasciato il diploma a firma del Rettore e del Direttore Generale in carica alla data dell'emissione.

8. Al Partecipante e all'Uditore viene rilasciato un attestato relativo alla parte di corso frequentata e alle attività formative effettivamente seguite senza l'obbligo di sostenere né verifiche intermedie, ove previste, né esami finali. Il superamento di una prova di verifica intermedia, definita dal Docente responsabile del modulo o dal Comitato tecnico scientifico, consente altresì l'acquisizione dei CFU corrispondenti alla parte di corso frequentata.

9. Ai fini della valutazione delle attività formative del Master, coloro che hanno regolarmente compiuto il percorso compilano un apposito questionario sui risultati complessivi e sul livello qualitativo delle attività svolte.

Articolo 11

Borse di studio e altre forme di agevolazione

1. Nella proposta di istituzione del Master è possibile prevedere l'attribuzione agli iscritti di borse di studio o di altre forme di agevolazione a copertura totale o parziale del contributo di iscrizione. Gli accordi che prevedono lo stanziamento di fondi per borse devono essere formalizzati previamente all'emanazione del bando di ammissione al Master. A tal fine, la proposta istitutiva presentata dalla Struttura cui afferisce il corso, dovrà specificare la tipologia, l'importo, la quantità, le modalità di erogazione e i criteri di conferimento delle agevolazioni. Tali elementi dovranno essere resi noti tramite il bando di selezione.

2. Laddove sia prevista l'erogazione di borse di studio da parte di soggetti e/o enti esterni destinate a coprire le tasse di iscrizione, le relative somme sono versate sul conto corrente dell'Ateneo.

3. L'attribuzione delle borse di studio e delle agevolazioni deve avvenire in ordine di graduatoria di merito predisposta nel verbale di ammissione al corso, salvo eventuali ulteriori criteri previamente concordati con gli enti erogatori delle borse a seguito di sottoscrizione di

appositi accordi deliberati dagli organi competenti di ciascuna delle parti. Il bando di selezione deve prevedere le modalità di pubblicazione della graduatoria degli assegnatari delle agevolazioni.

4. Per poter procedere all'assegnazione di borse di studio o di altri benefici a studenti che hanno conseguito all'estero il titolo di studio che ha consentito loro l'iscrizione al Master, il riconoscimento finalizzato del medesimo deve seguire le regole previste nel Regolamento di Ateneo per il riconoscimento non accademico o finalizzato del titolo accademico conseguito all'estero.

Articolo 12 Rinnovo

1. In caso di rinnovo con progetto non modificato, i corsi di Master universitari istituiti e attivati negli anni accademici immediatamente precedenti possono essere riattivati con decreto del Rettore, su proposta del Coordinatore approvata dall'organo collegiale deliberante della Struttura universitaria già proponente.

2. In fase di prima attuazione del presente Regolamento, non è consentito il rinnovo per più di un anno di corsi di Master che, nella edizione precedente, non abbiano raggiunto il numero minimo di iscritti previsto dall'art. 5.

Articolo 13 Finanziamento e Gestione

1. I Master devono essere interamente autofinanziati. La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata:

- a) dai contributi dei frequentanti;
- b) da eventuali erogazioni e/o finanziamenti da parte di soggetti esterni, da prevedere nel piano finanziario.

Resta ferma la possibilità di acquisire ulteriori finanziamenti esterni anche successivamente all'emanazione del bando purché il piano finanziario iniziale riporti esclusivamente entrate certe. Le eventuali risorse aggiuntive saranno riportate nel piano finanziario conclusivo.

Le quote di iscrizione dei frequentanti sono versate sul conto corrente di Ateneo.

Per i corsi in DAD, il piano finanziario deve altresì prevedere le spese connesse al servizio offerto dal centro ADA, preventivamente verificate dal Coordinatore.

2. L'Amministrazione centrale trattiene il 15% delle quote di iscrizione, di cui il 2% è destinato al Fondo comune di Ateneo. Tale prelievo non si applica alle borse di studio finanziate da soggetti esterni a copertura, totale o parziale, delle quote di iscrizione al Master.

La quota residua viene assegnata alla Struttura proponente entro tre mesi dalla data di inizio delle attività formative del corso e il relativo utilizzo viene affidato al Coordinatore del Master, secondo quanto riportato nel piano finanziario. Il 5% della quota residua è comunque destinato alle spese di funzionamento della Struttura universitaria proponente.

3. Quando i Master sono finanziati integralmente da soggetti esterni, sulla quota residua,

un altro 5% è destinato all'incremento del Fondo comune di Ateneo.

4. La quota restante è destinata all'attività formativa e, se previsto dal piano finanziario, al supporto del personale tecnico-amministrativo della Struttura proponente direttamente coinvolto nella gestione del Master per attività amministrative, di supporto, di segreteria e di logistica.

5. Il piano finanziario può anche prevedere una quota destinata al personale degli uffici dell'Amministrazione centrale direttamente coinvolto nell'attività amministrativa, di supporto e di segreteria inerente ai Master quando ad esso non è già attribuita la quota di partecipazione prevista dall'art. 2, comma 1, *lett. e)* del Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della Legge 23.12.1997, n. 449, in materia di partecipazione e servizi per i quali richiedere un contributo da parte dell'utenza, emanato con D.R. n. 14 del 12.01.2026.

6. Al termine del corso eventuali avanzi di gestione, effettivamente realizzati a conclusione dell'edizione del Master e contenuti nella rendicontazione finale, restano nella disponibilità del Coordinatore per iniziative coerenti con le finalità del Master.

7. L'attribuzione degli incarichi di docenza nei corsi di Master universitari viene effettuata nel rispetto dei principi di seguito riportati.

I professori e i ricercatori dell'Università possono svolgere attività didattiche retribuite nei corsi di Master universitari previo assolvimento del proprio individuale impegno didattico. Le modalità di attribuzione degli incarichi di docenza ad altri soggetti sono le seguenti:

a) le attività formative o seminari di durata non superiore alle 25 ore sono considerate attività occasionali e sono direttamente attribuibili dal Comitato tecnico scientifico che provvederà a fissarne il compenso nel rispetto delle disponibilità previste nel piano finanziario del Master;

b) gli incarichi di docenza di durata superiore alle 25 ore sono attribuiti nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamenti e contratti per attività di insegnamento, salvo diversamente stabilito da apposite convenzioni.

Per tutti i soggetti regolarmente incaricati di svolgere attività nel Master, la retribuzione è consentita solo previa attestazione dell'attività svolta, resa dal Coordinatore.

8. Gli incarichi di insegnamento possono essere attribuiti a soggetti esterni dotati di un curriculum scientifico e professionale di rilievo, coerente con le attività formative del corso, previa valutazione dell'organo collegiale deliberante della Struttura proponente. Il numero di ore attribuite alla docenza esterna non potrà in ogni caso superare il 75% delle ore complessive di attività didattica.

9. Possono svolgere attività didattica i dirigenti e il personale tecnico amministrativo dell'Università in possesso di adeguati requisiti professionali. L'art. 23 della Legge 240 del 2010 e s.m.i. e il relativo Regolamento di Ateneo costituiscono norme di principio nell'affidamento degli incarichi per le attività di insegnamento.

10. Il trattamento economico orario per l'attività di docenza e di supporto tecnico-contabile e amministrativo è determinato salvo rinuncia, sulla base del piano finanziario predisposto o di quanto specificatamente previsto da apposite convenzioni per Master attivati in collaborazione con enti pubblici, nazionali, sovranazionali o con privati.

11. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei docenti a contratto e quelli relativi a rimborsi e/o erogazione di compensi a favore del personale esterno, personale tecnico amministrativo e dirigente che ha tenuto lezioni, seminari e/o conferenze, gravano

esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso.

12. Al momento della conclusione del corso il Coordinatore dovrà redigere una relazione sulle attività svolte da trasmettere alla Commissione per la Formazione Post Laurea, perché ne riferisca al Senato Accademico, unitamente al bilancio consuntivo. In assenza della predetta documentazione l'eventuale proposta di riedizione del Master per l'anno successivo non potrà essere esaminata.

Articolo 14 Modalità di erogazione

1. I corsi di Master possono essere erogati in modalità:

- a) "convenzionale", se l'erogazione dell'attività didattica si svolge interamente in presenza;
- b) "mista", se l'attività didattica viene erogata anche con modalità telematiche e/o a distanza;
- c) "integralmente a distanza", se tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche.

2. Quanto alle attività formative a distanza, la piattaforma tecnologica utilizzata deve sempre consentire l'identificazione del candidato e la tracciabilità della presenza, secondo le apposite linee guida prodotte dal Centro ADA dell'Università.

3. I corsi di Master che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e la frequenza di laboratori ad alta specializzazione o disciplinati da disposizioni di legge possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b).

4. Quale che sia la modalità scelta per l'erogazione del corso, il tirocinio/stage, le prove di accertamento dell'apprendimento, ove previste, e la discussione della prova finale si svolgono in presenza. La prova a distanza è consentita solo previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico e solo in casi particolari debitamente motivati e documentati.

5. I criteri per l'attribuzione del numero dei CFU per attività formative miste ovvero integralmente a distanza rispetto alle ore di didattica nella modalità convenzionale, sono stabiliti nel Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto delle specifiche normative nazionali ed eurounitarie e delle linee guida sulla qualità degli insegnamenti in modalità *e-learning*.

6. Alle ore di didattica erogata con videoregistrazioni svolte secondo le linee guida dal Centro ADA (ad esclusione del mero caricamento in piattaforma di materiali didattici di supporto, quali slide o file in formato PDF) è riconosciuto il rapporto 2:1 rispetto alle ore di didattica nella modalità convenzionale. Le ore di didattica interattiva si computano nel rapporto 1:1 rispetto a quelle erogate nella modalità convenzionale.

7. I corsi di Master sono articolati in moduli formativi. I singoli moduli possono essere frequentati anche come corsi indipendenti e come tali riconosciuti, qualora tale possibilità sia contemplata nella proposta di istituzione del Master e nel relativo bando.

L'Università può inoltre rilasciare certificazioni intermedie delle competenze acquisite (*micro-credential*) relative ai singoli moduli formativi.

Articolo 15
Master congiunti

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e lo scambio delle conoscenze, rafforzare la cooperazione, sostenere l'integrazione fra sistemi universitari, anche nello spazio della formazione internazionale, nonché il rapporto con le esigenze del mondo dell'impresa, delle arti e delle professioni, possono essere istituiti e attivati Master congiunti in accordo e/o collaborazione con altre università e/o con organismi italiani ed esteri, pubblici e privati.

2. I Master congiunti sono disciplinati da specifiche convenzioni e accordi di collaborazione e dai principi del presente Regolamento.

Le specifiche convenzioni per l'istituzione e attivazione dei Master con altri Atenei che rilasciano certificazioni doppie, multiple o congiunte per la medesima tipologia di corso, devono definire, oltre alle modalità di conferimento del titolo, anche i seguenti aspetti:

- tipologia di collaborazione e del titolo che si prevede di rilasciare (doppio, multiplo o congiunto);
- modalità di realizzazione del percorso formativo integrato;
- criteri congiunti di candidatura, selezione e iscrizione dei candidati;
- modalità di valutazione del profitto degli studenti;
- modalità di organizzazione della mobilità degli studenti e dei docenti;
- responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità di trasferimento dei dati;
- responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario relativo al corso di Master;
- composizione del corpo docente;
- sedi didattiche del corso di Master.

3. Le convenzioni o gli accordi attuativi che disciplinano gli impegni reciproci, inclusi eventuali impegni finanziari a sostegno del Master, sono approvati dagli organi competenti ai sensi dello Statuto, e devono essere formalizzati prima dell'emanazione del bando di ammissione.

4. Ai sensi dell'ordinamento vigente, viene rilasciato il titolo di Master universitario anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri.

Nel caso di Master congiunto, il titolo, fatte salve le disposizioni dei singoli Paesi esteri partner nei Master congiunti, ha pari valore legale.

Articolo 16

Denominazione Master nel panorama internazionale

Master con caratteristiche di internazionalizzazione

1. Tutti i Master adottano, in lingua inglese, i seguenti titoli:

- "*Professional Master in ...*", per i Master universitari di I livello;
- "*Advanced Master in ...*", per i Master universitari di II livello.

2. Sono definiti Master internazionali quelli sviluppati in collaborazione con Università o Enti

esteri finalizzati al rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli, le cui attività didattiche sono svolte in lingua straniera.

3. Sono definiti Master internazionalizzati i corsi erogati in lingua inglese o in modalità plurilingue, che prevedano il rilascio del diploma in lingua inglese.

Laddove fosse utile sottolineare, all'interno del titolo, il livello di internazionalizzazione del Master, si potrà inserire la dicitura "internazionale/*international*" e "internazionalizzato/*internationalized*", adottando quindi le seguenti denominazioni ufficiali:

- Master universitario internazionale di I livello in ... – *Professional International Master in ...*
- Master universitario internazionale di II livello in ... – *Advanced International Master in ...*
- Master universitario internazionalizzato di I Livello in ... – *Professional Internationalized Master in ...*;
- Master universitario internazionalizzato di II Livello in ... – *Advanced Internationalized Master in ...*

4. Le denominazioni di cui ai precedenti commi 1 e 4 devono essere utilizzate: nella proposta progettuale, nel piano didattico, nelle delibere degli organi preposti all'approvazione delle proposte, nel bando di attivazione e istituzione, nella configurazione dell'offerta formativa in Esse3, nei certificati di iscrizione, nel diploma finale, nonché in tutta la documentazione informativa e promozionale, incluse le attività di pubblicità e comunicazione.

TITOLO II

Short Master universitari

Articolo 17

Definizione e principi generali

1. Per Short Master universitari si intendono corsi di perfezionamento e aggiornamento professionali di durata limitata, finalizzati allo sviluppo di competenze specialistiche e trasversali immediatamente spendibili nel contesto professionale, di competenze specialistiche e trasversali, articolati in lezioni, *workshop* tematici di approfondimento, laboratori, esercitazioni, seminari di ampliamento delle competenze, anche con formula *weekend*.

Lo Short Master può utilizzare anche modalità didattiche che alternino sessioni di aula e utilizzo di piattaforme di formazione *online*.

2. Gli Short Master sono orientati essenzialmente al mondo del lavoro allo scopo di favorire esigenze di aggiornamento e acquisizione di nuove competenze. Adottano metodologie didattiche che valorizzano le maturate esigenze lavorative e accrescono la professionalità dei singoli partecipanti anche rispetto alle esigenze competitive del mercato.

Articolo 18
Organi

1. Sono Organi dello Short Master: il Comitato tecnico scientifico e il Direttore, il quale viene nominato dall'organo collegiale deliberante della Struttura proponente.
2. Il Comitato tecnico scientifico ha la responsabilità organizzativa dello Short Master e garantisce il regolare svolgimento e la qualità scientifica delle attività didattiche. È composto dal Direttore e da un numero non inferiore a due Docenti. Possono farvi parte anche soggetti esterni.
3. La responsabilità della Direzione dello Short Master è assunta da un docente di ruolo di una delle Strutture universitarie che avanza la proposta di istituzione e attivazione dello stesso.

Art. 19
Istituzione e Attivazione

1. Le proposte di istituzione e di attivazione dei corsi di Short Master universitario possono essere presentate dalla Struttura proponente alla UO Master, senza particolari vincoli di scadenza, attraverso la compilazione di apposita modulistica.
2. L'istituzione e l'attivazione degli Short Master è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Struttura proponente, previo parere del Senato Accademico. Con Decreto del Rettore viene emanato il bando di ammissione.
3. In caso di rinnovo, con progetto non modificato, il corso viene istituito, su delibera della Struttura proponente, con Decreto rettorale.
4. I corsi di Short Master universitari possono essere attivati anche a seguito dell'identificazione di specifiche esigenze formative, da parte di enti, aziende, società, ordini professionali, associazioni e altri committenti esterni. I percorsi formativi possono essere realizzati in collaborazione con enti esterni pubblici e privati, aziende, società, ordini professionali, consorzi, banche e altri enti.
Le proposte di Short Master da attivare su "richiesta specifica" di una organizzazione pubblica o privata, per il proprio bisogno formativo specifico, devono essere formulate da uno o più Strutture proponenti e devono prevedere la sottoscrizione di apposite convenzioni o accordi di collaborazione, che disciplinino, nel rispetto dei principi previsti per i Master, anche il finanziamento dei costi a carico dell'Organizzazione stessa, nel qual caso le convenzioni devono essere finalizzate prima dell'emanazione del Bando.
5. La proposta di istituzione e attivazione del corso di Short Master deve indicare i seguenti elementi:
 - a) gli obiettivi formativi, soprattutto in relazione al particolare settore occupazionale/professionale di riferimento;
 - b) l'indicazione nominativa dei docenti proponenti (almeno 2 docenti dell'Università che garantiscano il loro impegno nel contribuire all'attività didattica, di cui uno assume la funzione di Direttore) e la composizione del Comitato tecnico scientifico del corso;
 - c) l'indicazione delle unità di personale interno o esterno di supporto all'attività amministrativa e all'attività didattica (ad es. tutor d'aula);
 - d) l'articolazione delle attività formative del corso, le modalità di svolgimento dell'attività

didattica (presenza, mista o integralmente a distanza), le informazioni relative alla prova finale e la durata del corso, non inferiore a 4 CFU e non superiore a 10 CFU di attività formativa;

e) la Struttura proponente cui compete la gestione organizzativa, didattica e amministrativo-contabile del corso e/o quella di eventuali Enti e soggetti esterni disposti a collaborare, a vario titolo, allo svolgimento del corso allegando dichiarazione di impegno e/o schemi di accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli di intesa che devono essere approvati dagli Organi previsti dallo Statuto dell'Università e, laddove prevedano il finanziamento di borse di studio, essere sottoscritti prima dell'emanazione del bando;

f) la sede didattica che può essere individuata anche all'esterno dell'Università e sull'intero territorio regionale;

g) le modalità di ammissione, i pre-requisiti, la modalità di selezione dei candidati e i criteri di valutazione;

h) il numero minimo e l'eventuale numero massimo degli iscrivibili;

i) il numero massimo di Partecipanti e Uditori (se previsti);

l) il piano finanziario del corso di Short Master, con l'indicazione della quota di iscrizione e dei relativi contributi, in coerenza con il Regolamento sulla contribuzione studentesca.

6. Il numero minimo necessario per l'attivazione di uno Short Master è pari a 20. Ove il limite dei posti disponibili non venga raggiunto, lo Short Master, trascorsi 30 giorni, potrà essere comunque attivato con un numero di iscritti non inferiore al 50% del numero minimo di iscrivibili e con entrate almeno pari alla metà di quelle previste, a fonte di motivata richiesta del Direttore, accompagnata dalla rimodulazione del piano finanziario, e previo parere favorevole dell'organo collegiale deliberante della Struttura proponente.

Articolo 20

Titoli di accesso e conseguimento del titolo

1. Agli Short Master universitari possono iscriversi coloro che risultano essere in possesso di:

- diploma universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il D.M.509/99);

- laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99;

- laurea specialistica o quinquennale a ciclo unico, conseguita ai sensi del D.M. 509/99;

- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04.

2. Agli Short Master possono essere ammessi anche coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai soli fini dell'ammissione allo Short Master secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 4, o dall'art. 11, comma 4, del presente Regolamento.

3. Agli Short Master universitari possono essere altresì ammessi in casi motivati, anche candidati privi dei titoli sopra indicati, purché in possesso di comprovata esperienza professionale almeno biennale nel settore di riferimento, previa valutazione del Direttore.

4. Al termine del corso viene rilasciato apposito certificato a coloro che avranno frequentato almeno l'80% dell'attività formativa e superato la prova finale alla quale sarà attribuito un voto finale o una idoneità.

Articolo 21
Gestione finanziaria

1. Gli Short Master devono essere interamente autofinanziati. Per quanto riguarda la disciplina della gestione finanziaria degli Short Master si applicano le disposizioni previste dagli artt. 6 e 13 del presente Regolamento.

Articolo 22
Norma finale

1. In fase di prima attuazione del presente Regolamento, le proposte di istituzione, attivazione e rinnovo di Master possono essere presentate entro il 15 giugno 2026.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale in materia, allo Statuto di Ateneo e al Regolamento Didattico di Ateneo”.